

**L.R. 28 dicembre 1984, n. 76 (1).**

**Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 29 dicembre 1984, n. 18.

(2) Vedi anche l'*art. 36, L.R. 11 dicembre 2001, n. 38, l'art. 22, comma 4, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34* (vedi altresì, per le norme transitorie, il comma 5 del medesimo articolo) e la *Delib.G.R. 7 agosto 2009, n. 2202*. Con *Delib.G.R. 1° giugno 2007, n. 1501* e con *Delib.G.R. 17 luglio 2009, n. 1995* sono state approvate, le disposizioni di carattere generale relative alle modalità sperimentali, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di ammissione ai benefici di cui alla presente legge.

### **Art. 1**

È autorizzata la costituzione presso la "Finanziaria regionale Valle d'Aosta" siglabile "Finaosta S.p.A." di cui alla *L.R. 28 giugno 1982, n. 16* di un fondo di rotazione regionale di lire 20.000.000.000 per la promozione di iniziative dirette a favorire la ripresa dell'industria edilizia mediante la concessione di mutui agevolati.

### **Art. 2**

I finanziamenti previsti dall'articolo precedente sono concessi per i seguenti interventi:

a) acquisto, costruzione e ampliamento di abitazioni;

b) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, così come definiti dall'*articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*, con esclusione degli interventi già previsti dal capo I della *L.R. 8 ottobre 1973, n. 33* e successive modificazioni (3).

La Giunta regionale stabilisce annualmente la ripartizione dei mutui concedibili in relazione agli interventi previsti dalle lettere a) e b) del precedente comma, dando precedenza agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo all'accorpamento della proprietà immobiliare (4).

(3) Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi *art. 1, L.R. 4 maggio 1998, n. 25*.

(4) Comma così modificato dall'*art. 21, L.R. 29 marzo 2007, n. 4*.

### **Art. 3**

I finanziamenti di cui al precedente articolo 2 sono destinati ai privati e alle cooperative edilizie a proprietà individuale (5).

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 26 maggio 2009, n. 10*.

#### **Art. 4**

Con apposito regolamento (6), da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno fissati:

1) i requisiti soggettivi, nonché il limite massimo di reddito per accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge;

2) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta viene finanziata fino al 100 per cento;

3) la misura del tasso da applicare, in relazione all'ammontare del reddito familiare, nonché le sue modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;

4) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di 30 anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti (7);

5) i criteri per la variazione dei limiti di reddito per l'accesso ai mutui e dell'importo massimo del mutuo concedibile, con riferimento all'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati quale risulta dalla determinazione dell'ISTAT;

6) i limiti massimi di superficie per gli interventi destinati alla costruzione di abitazioni, la definizione delle tipologie degli interventi ammessi a fruire dei benefici di cui alla presente legge, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni e della spesa ammissibile per la concessione dei finanziamenti;

7) i tempi di attuazione, le procedure per l'ammissione ai benefici della presente legge, con particolare riferimento alle modalità di compilazione delle graduatorie dei beneficiari;

8) i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali penali previste in caso di violazione degli stessi;

9) [il numero dei membri e la composizione della Commissione di cui al successivo articolo 6 e le sue modalità di funzionamento] (8).

(6) Vedi dapprima il *Reg. 22 aprile 1985, n. 1*, poi il *Reg. 8 aprile 1986, n. 1*, quindi il *Reg. 23 dicembre 1989, n. 2*, il *Reg. 25 agosto 1997, n. 3*, il *Reg. 27 maggio 2002, n. 1* e infine il *Reg. 26 maggio 2009, n. 2*.

(7) Numero così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 26 maggio 2009, n. 10*.

(8) Numero così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 26 maggio 2009, n. 10*.

#### **Art. 5**

I mutui concessi ai sensi della presente legge devono essere sempre assistiti da garanzia reale.

### **Art. 6**

[Per l'esame delle domande di mutuo e la formulazione delle relative graduatorie dovrà essere istituita presso l'Amministrazione regionale apposita Commissione nominata dalla Giunta regionale, composta secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 4] (9).

(9) Articolo abrogato dall'*art. 3, L.R. 26 maggio 2009, n. 10*.

### **Art. 7**

La Giunta regionale è autorizzata ad approvare la stipulazione con la Finaosta di apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui alla presente legge sulla base del regolamento di cui al precedente articolo 4.

La stipulanda convenzione dovrà prevedere l'obbligo da parte della Finaosta di assumere il rischio connesso all'erogazione dei finanziamenti.

### **Art. 8**

L'Assessorato regionale alle finanze, avvalendosi dei dati forniti dalla Finaosta, provvederà al controllo amministrativo e contabile dei finanziamenti agevolati concessi.

L'Amministrazione regionale provvederà, inoltre, al controllo della regolare destinazione dei fondi e, in caso di comprovata irregolarità, potrà richiedere l'immediata estinzione dei mutui.

### **Art. 9**

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 25355 che viene istituito sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per lire 20.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento" a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso, concernente il finanziamento della spesa per l'attuazione del collegamento autostradale Sarre-Courmayeur. In tale intervento rimane disponibile la minor somma di lire 11.000.000.000 (10).

(10) Per il rifinanziamento della presente legge vedi l'*art. 1, L.R. 18 novembre 1985, n. 72*, l'*art. 1, L.R. 28 novembre 1986, n. 57*, l'*art. 1, L.R. 29 gennaio 1988, n. 8*, l'*art. 1, L.R. 27 dicembre 1989, n. 91*, l'*art. 1, L.R. 21 agosto 1990, n. 55* e l'*art. 1, L.R. 11 novembre 1992, n. 63*.

### **Art. 10**

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento"

L. 20.000.000.000

Variazione in aumento:

Settore primo: Assetto del territorio e tutela dell'ambiente.

Programma secondo: Interventi per l'edilizia abitativa.

cap. 25355 (di nuova istituzione) "Spese per la costituzione di fondi regionali di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia"

*L.R. 28 dicembre 1984, n. 76*

L. 20.000.000.000.

### **Art. 11**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.